

## **TI\_GERICHTE 33.2003.10 vom 23. Mai 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2003.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2003.10)

FR: TI\_GERICHTE 33.2003.10 du 23 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 33.2003.10 del 23 maggio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

gennaio 2003 nella causa J.P.-R., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b). Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002. 2.2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.3. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 2.4. Per l'art. 2c lett. c LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI. 2.5. Secondo l'art. 3a cpv. 1 LPC, " L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti." 2.6. Circa le spese riconosciute l'art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che: " Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti: a. tassa giornaliera; b. importo per le spese personali (cpv. 2). Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le

spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." 2.7. Ancora, giusta l'art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1) Non sono computati come redditi determinanti: a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile; b. le prestazioni d'aiuto sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI; e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)" 2.8. In concreto, a far tempo dal 10 maggio 1999 la ricorrente è degente in modo definitivo presso la Casa di riposo \_\_\_\_\_ (cfr. formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI, agli atti dell'Amministrazione). A norma dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001). Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato alla ricorrente a giusta ragione per l'anno 2002 l'importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati, come pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 3'372.- (cfr. Ordinanza sui premi medi cantonali 2002 dell'assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI). 2.9. Con il suo gravame la ricorrente censura la valutazione della particella n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ esperita dall'Ufficio stima. L'assicurata lamenta infatti che il citato referto peritale del 2 dicembre 2002 (doc. \_) giunga ad un valore venale eccessivo (Fr. 280'000.-),

poiché, a suo dire, al massimo ne varrebbe la metà. Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza. Giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l'immobile rappresenta effettivamente sul mercato. Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell'immobile di sua proprietà. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevedono al N. 4010 che: " Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile." Nel caso di specie, poiché l'assicurata è degente in modo definitivo presso la Casa di riposo \_\_\_\_\_ dal 10 maggio 1999 (cfr. consid. 2.8.), l'immobile n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ non le serve più da abitazione primaria. Conformandosi al citato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione ha quindi computato correttamente alla ricorrente il relativo valore venale. Ora, per stabilire il valore venale di detto fondo, a buon diritto l'Amministrazione ha fatto esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima. 2.10. In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.). Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell'Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all'Ufficio stima. In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, ha confermato l'operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.). 2.11. In specie, con perizia immobiliare del 2 dicembre 2002 l'Ufficio stima (arch. \_\_\_\_\_) ha stabilito, come già evidenziato, in Fr. 280'000.- il valore venale del fondo dell'assicurata sito a \_\_\_\_\_ (doc. \_). Nel proprio ricorso l'insorgente sostiene che la proprietà in questione sia stata sopravvalutata in modo tanto evidente quanto inammissibile. Di primo acchito e come unica lamentela, a proposito della particella n. \_\_\_\_\_ l'interessata osserva che detto immobile è "vetusto, privo di ogni e qualsiasi comfort (basti pensare che non dispone neppure di un riscaldamento) e situato in zona poco appetibile." (doc. \_). Va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.). Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161). La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.). Nel caso in esame l'assicurata non ha concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto della perizia immobiliare. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nella sua valutazione il perito ha considerato l'immobile al suo stato attuale tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre quindi concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza della citata perizia. Del resto, questa si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. Il referto peritale giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali. Per queste ragioni il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalla conclusione peritale che risulta pienamente affidabile (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b). 2.12. La ricorrente censura infine che l'importo considerato nella tabella di calcolo PC quale deposito a risparmio (Fr. 67'416.-) non corrisponda all'effettiva sostanza da essa detenuta al momento in cui è stata resa la decisione impugnata. A comprova della sua lamentela produce gli estratti del conto corrente n. \_\_\_\_\_ presentante, al 13 dicembre 2002, un saldo di Fr. 1'718,05 (doc. \_) e del libretto di Cassa Risparmio n. \_\_\_\_\_ aggiornato al 17 dicembre 2002 con un saldo di 3'264,48 (doc. \_), entrambi aperti presso la Banca \_\_\_\_\_. Agli atti della Cassa vi sono inoltre la dichiarazione del 22 gennaio 2003 attestante gli interessi rispettivamente il saldo del predetto libretto al 1° gennaio 2002 (Fr. 73,05; Fr 3'264,48) ed al 1° gennaio 2003 (Fr. 62,56; Fr. 3'305,14), e l'estratto conto annuo con tutti i movimenti intercorsi nel 2002 sul citato conto n. \_\_\_\_\_, presentante al 31 dicembre 2002 un saldo di Fr. 1'691.-. In merito alle contestazioni della ricorrente va rammentato che, a mente della giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5, DTF 107 V 141 e 154, DTF 104 V 143), quindi questo Tribunale si deve porre nel periodo antecedente dicembre 2002. Inoltre, a norma dell'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il calcolo della prestazione

complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione. Stante quanto precede, la Cassa di compensazione ha agito correttamente richiedendo ad \_\_\_\_\_ le dichiarazioni bancarie attestanti la sua sostanza al 1° gennaio 2002, anno in cui e per il quale la stessa ha postulato la prestazione complementare. L'ammontare a tale data di sostanza mobile posseduta dalla ricorrente ammonta quindi a Fr. 32'018.- (Fr. 3'264,48 sul conto Anziani n. \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ (doc. \_ della Cassa) + Fr. 2'879,70 sul Libretto di risparmio Anziani n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ (doc. \_ della Cassa) + Fr. 75.- del conto privato n. \_\_\_\_\_ presso la medesima Banca \_\_\_\_\_ (doc. \_ della Cassa) + Fr. 25'799.- del conto corrente n. \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ (doc. \_ della Cassa)). Al suddetto importo va sommato il valore venale della sostanza immobiliare precedentemente determinato (Fr. 280'000.-) e detratto l'ammontare del debito ipotecario gravante l'assicurata, stato al 1° gennaio 2002 (Fr. 113'500.-, doc. \_ della Cassa), per cui si ottiene una sostanza netta complessiva di Fr. 198'518.-. Nella tabella di calcolo PC per il 2002 dovrà essere poi dedotta la parte di sostanza non computabile di Fr. 25'000.- (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), per cui alla ricorrente bisogna calcolare una sostanza computabile totale pari a Fr. 173'518.-. Ciò comporta conseguentemente un importo di Fr. 17'351.- a titolo di sostanza computabile nel reddito non privilegiato. 2.13. Questo Tribunale deve ora verificare se gli altri parametri ritenuti dalla Cassa nell'impugnata decisione siano da confermare. Nella sua risposta del 20 febbraio 2003 l'Amministrazione ha proposto di rettificare alcuni valori da essa ritenuti nella tabella di calcolo in esame ed ha esposto un altro calcolo per la determinazione delle PC, non ammettendo tuttavia anche in questa evenienza la possibilità di concedere alla ricorrente una prestazione complementare (cfr. consid. 1.3.). Gli importi fatti propri dalla Cassa non possono tuttavia essere qui integralmente confermati. Giusta il predetto art. 3c cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.7.), i redditi determinanti del richiedente di una prestazione complementare comprendono, fra gli altri elementi, il reddito proveniente da sostanza mobile ed immobile. Nel caso concreto, il reddito della sostanza mobile assomma a Fr. 207.- (Fr. 73,05 (doc. \_) + Fr. 58,60 (doc. \_) + Fr. 0,70 (doc. \_) + Fr. 74,95 (doc. \_ dell'Amministrazione)), anziché a Fr. 235.-. Per quanto concerne il reddito della sostanza immobiliare, ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC esso comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99). Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100). Per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI). Nel caso concreto, agli atti dell'Amministrazione (doc. \_) v'è la dichiarazione fiscale del biennio 2001/2002 di \_\_\_\_\_, da cui risulta che la posta "reddito della sostanza" è pari a complessivi Fr. 3'773.-. Tale ammontare è costituito, come accertato dalla Cassa, del valore locativo della part. n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ pari a Fr. 3'600.- e della restante parte relativa agli interessi fruttati alla ricorrente sui suoi risparmi (Fr. 173.-). Nei

redditi non privilegiati di quest'ultima va dunque inserito alla posizione 28.01 della tabella di calcolo l'importo di Fr. 3'600.-, indipendentemente dal fatto a sapere se l'ex convivente dell'insorgente paghi effettivamente o meno alla proprietaria un canone di locazione: infatti, anche se l'assicurata non locasse la sua casa a terze persone, come visto sopra bisogna ugualmente computarle il valore locativo di detto immobile. Inoltre, per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo. Ne consegue che l'importo computabile a questo titolo è in specie pari a Fr. 900.- (25% di Fr. 3'600.-) e come tale va incluso nelle spese riconosciute, quindi nel fabbisogno della richiedente. Infine, l'importo degli interessi ipotecari e altri interessi passivi ascrivibili nelle spese riconosciute di \_\_\_\_\_ è da modificare in Fr. 2'700.-, come proposto dall'Amministrazione nella risposta di causa. Tale ammontare corrisponde in effetti alla differenza fra il valore locativo dell'immobile (Fr. 3'600.-) e le spese di manutenzione riconosciute su di esso (Fr. 900.-). Infatti, il N. 3005 DPC prevede espressamente che: " Le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari possono essere riconosciuti quali spese fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile." 2.14. Alla luce di quanto analizzato sopra, nonostante i nuovi importi ritenuti nelle motivazioni che precedono, i redditi della ricorrente, pari a Fr. 39'458.- (Fr. 17'351.- quale decimo della sostanza computabile + Fr. 18'300.- di rendita AVS + Fr. 3'600.- di valore locativo + Fr. 207.- per gli interessi da deposito), superano ancora le spese riconosciute assommanti a Fr. 37'947.- (Fr. 2'700.- di interessi ipotecari + Fr. 900.- di spese di manutenzione + Fr. 27'375.- per la retta dell'istituto + Fr. 3'600.- quali spese personali + Fr. 3'372.- di contributo per la cassa malati), per cui non v'è spazio per concederle una prestazione complementare per l'anno 2002. Conseguentemente, il ricorso presentato il 13 gennaio 2003 da \_\_\_\_\_ deve essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.